



COMUNE DI MONTESILVANO

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI E DEL PATROCINIO COMUNALE

*(Adottato con atto commissariale n. 32 in data 15/05/2007)
(modificato con delibera di C.C. n. 131 del 11.11.2011 e C.C. n. 14 del
29.02.2012)*

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI E DEL PATROCINIO COMUNALE

CAPO I **DISPOSIZIONI GENERALI**

Articolo 01: Principi e finalità

La Città di Montesilvano, nell'ambito delle proprie competenze, incoraggia, riconosce e sostiene tutte le forme di espressione autonoma dei cittadini che realizzano modi di partecipazione democratica alla vita delle istituzioni e contribuiscono alla crescita della società civile.

La Città di Montesilvano, pertanto, nel rispetto dei principi fissati dalla Costituzione della Repubblica Italiana, dalle altre leggi in materia e dallo Statuto comunale, valorizza la funzione dell'associazionismo come momento di partecipazione dei cittadini alla vita della comunità, come manifestazione di impegno civile e sociale, come strumento per il raggiungimento di fini di pubblico interesse e di sostegno delle iniziative in campo culturale, sportivo, ricreativo, educativo, economico e di impegno civile.

Per gli scopi innanzi denunciati l'Amministrazione Comunale di Montesilvano stanZIA annualmente sul proprio bilancio appositi fondi, secondo le disponibilità e nel rispetto delle compatibilità finanziarie.

Articolo 02: Oggetto

Con il presente Regolamento e nel legittimo esercizio dei suoi poteri di autonomia, il Comune di Montesilvano determina, in relazione a quanto previsto dalla legge 07 Agosto 1990, n. 241, i criteri e le modalità per l'assegnazione di contributi sottoforma di erogazioni in denaro o in altri beni e la concessione del patrocinio comunale per il sostegno e la valorizzazione di attività ed iniziative nei settori d'intervento individuati nel **Capo III** del presente Regolamento.

Sono esclusi dalla disciplina del presente Regolamento le sovvenzioni, i sussidi, gli ausili, gli aiuti economici e qualsiasi altro beneficio economico, in denaro o in altri beni, altrimenti reso a favore di persone fisiche.

E' esclusa, altresì, la concessione del patrocinio della Città di Montesilvano in relazione a eventi, manifestazioni, attività o iniziative promossi e/organizzati da persone fisiche, anche se gratuiti.

In ossequio ai principi di imparzialità, trasparenza e buona amministrazione l'osservanza dei criteri e delle modalità stabilite con il presente Regolamento costituisce condizione necessaria alla legittimità degli atti con i quali vengono disposti la concessione del patrocinio e l'erogazione di contributi da parte del Comune.

Articolo 03: Tipologia degli interventi

L'Amministrazione comunale, al fine di sostenere le iniziative e le attività di cui al presente Regolamento, ferme restando le esclusioni di cui al precedente articolo, può concedere le seguenti agevolazioni:

a) contributo a sostegno di singoli eventi, iniziative, manifestazioni o attività rientranti negli intenti di cui all'articolo 01, promossi e/o organizzati e svolti dai soggetti di cui all'articolo 05 di questo Regolamento;

b) concessione del patrocinio con le modalità di cui al successivo **Capo IV**.

Il contributo di cui alla lettera a) del presente articolo 03, assegnato secondo quanto previsto dagli articoli successivi, non potrà mai essere liquidato in via preventiva, ma sarà erogato esclusivamente a consuntivo.

Articolo 04: Requisiti di ammissibilità

I requisiti obiettivi generali per l'ammissibilità e l'accesso ai benefici previsti dal precedente articolo sono i seguenti:

1. per il punto a) [contributi]:

⇒ avere sede nel Comune di Montesilvano;

⇒ essere state costituite e svolgere la propria attività in modo continuo da almeno due anni, senza fini di lucro;

2. per il punto b) [patrocinio]:

→ aver svolto la propria attività sociale in modo continuo e senza fini di lucro per almeno due anni;

→ la previsione nello Statuto o nell'atto costitutivo dell'associazione, o nei regolamenti degli enti e delle istituzioni di:

☞ a) norme che rimettono all'assemblea degli aderenti che approva il bilancio e il rendiconto la nomina degli organi di rappresentanza esterna, di gestione e di controllo;

☞ b) norme che stabiliscono che l'esclusione di un aderente sia deliberata dall'Assemblea o dal Consiglio direttivo o altro organo equipollente, soltanto per gravi motivi;

☞ c) norme che prevedono, in caso di scioglimento, la devoluzione di tutti i beni ad altra organizzazione con finalità simili o comunque di pubblico interesse;

☞ d) norme disciplinanti le modalità di ammissione di nuovi soci e aderenti;

☞ e) norme che consentono e promuovono la più ampia partecipazione dei cittadini.

CAPO II

MODALITA' DI CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI DI CUI ALLA LETTERA a) DELL'ARTICOLO 03

Articolo 05: Soggetti beneficiari

Possono accedere ai benefici previsti dall'articolo 03 lettera **a)** del presente regolamento gli enti, le associazioni, le fondazioni, le istituzioni sia pubbliche che private costituite con atto scritto e dotate di relativo statuto, nonché i comitati o i gruppi a questi assimilabili comunque costituiti con atto scritto.

Articolo 6: Presentazione della domanda

Il termine per la presentazione della domanda di contributo per manifestazioni, iniziative, attività, eventi da svolgersi nel corso del primo semestre dell'anno di riferimento è fissato, improrogabilmente, nel 15 Novembre dell'anno precedente.

Il termine per la presentazione della domanda di contributo per manifestazioni, iniziative, attività da svolgersi nel corso del secondo semestre dell'anno di riferimento è fissato, improrogabilmente, nel 15 Aprile di ciascun anno.

La mancata presentazione delle domande entro il termine perentorio di cui sopra, così come l'assenza dei requisiti richiesti comportano senz'altro l'archiviazione della relativa pratica.

In deroga ai termini di cui sopra, possono essere ammesse a contributo, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili al momento della richiesta, le domande relative a manifestazioni, iniziative, attività, eventi di particolare rilevanza, che hanno carattere straordinario e non ricorrente e che siano ritenute di pubblico interesse, purché presentate con anticipo di almeno 30 giorni rispetto alla data prevista per l'evento.

Articolo 07: Contenuto della domanda

La domanda, redatta su CARTA INTESTATA DEL RICHIEDENTE, indirizzata al Sindaco, deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dei soggetti di cui all'articolo 05 che sostengono le spese per l'organizzazione dell'iniziativa, della manifestazione o dell'evento e contenere, oltre all'indicazione dei requisiti richiesti, i seguenti dati:

- estremi identificativi e fiscali dell'ente, istituzione, associazione, comitato o gruppo giuridicamente assimilabile;
- generalità, residenza, numero di codice fiscale e recapito telefonico del legale rappresentante;
- indicazione del tipo e dell'ammontare del contributo richiesto;
- indicazione del numero di iscrizione all'Albo delle Associazioni del Comune di Montesilvano;
- modalità di accreditamento della somma eventualmente concessa.

Inoltre alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:

1. copia autentica dello statuto e dell'atto costitutivo;
2. descrizione sintetica della manifestazione, iniziativa, evento per il quale si chiede la sovvenzione;
4. fotocopia del certificato di attribuzione del codice fiscale dell'associazione, ente o comitato richiedente;

I documenti di cui al punto 1) dovranno essere presentati soltanto qualora non siano già in possesso dell'Amministrazione Comunale, oppure qualora siano intervenute modificazioni significative agli stessi.

Articolo 08: Istruttoria della domanda

L'UFFICIO DI GABINETTO DEL SINDACO E DELLA GIUNTA COMUNALE, ACQUISITA LA DOMANDA DI SOVVENZIONE, TRASMETTE LA PRATICA ALL'ASSESSORATO O AGLI ASSESSORATI INTERESSATI. IL SINDACO O QUESTI ULTIMI DECIDERANNO DISCREZIONALMENTE SE ACCOGLIERE O MENO L'ISTANZA E, CONSEGUENTEMENTE, DISPORRE L'AVVIO DELLA ISTRUTTORIA RELATIVA CON L'AFFIDAMENTO DELLA PRATICA AL SETTORE DELLA MACROSTRUTTURA DELL'ENTE COMPETENTE PER MATERIA.

Al termine dell'istruttoria il Sindaco o l'Assessore competente, propongono alla Giunta Comunale la deliberazione di concessione della sovvenzione, predisposta dal responsabile del procedimento.

In caso di competenza del Sindaco l'istruttoria e la predisposizione dell'eventuale atto giuntale sono svolte interamente dall'Ufficio di Gabinetto.

Articolo 09: Criteri per la concessione dei contributi

L'assegnazione dei contributi viene determinata ESCLUSIVAMENTE sulla base dei seguenti principi generali:

1. privilegiare le iniziative, manifestazioni ed eventi che si svolgono all'interno del territorio comunale;
2. privilegiare le iniziative che si svolgono con periodicità nel corso del tempo.

Articolo 10: Spese ammissibili

L'Amministrazione Comunale può concedere l'erogazione di somme in denaro a parziale copertura degli oneri relativi alle seguenti spese:

- a) spese per illuminazione, riscaldamento e conduzione dei locali eventualmente sede dell'attività, dell'iniziativa o dell'evento;
- b) spese per l'affitto di attrezzature e di impianti vari;
- c) spese per acquisto di attrezzature, equipaggiamenti e materiale vario;
- d) spese per la stampa di atti, documenti, pubblicazioni, riviste e realizzazione di audiovisivi;
- e) spese di pubblicità dell'iniziativa, della manifestazione o dell'evento;
- f) spese per imposte e diritti dovuti alla Società Italiana Autori ed Editori (SIAE);

- g) compensi per onorari e spese di viaggio a docenti e relatori di corsi e conferenze;
- h) compensi per prestazioni professionali rese da attori, cantanti, musicisti e artisti vari;
- i) spese di viaggio limitatamente alle attività di cui all'art. 16, lettera f).

Sono escluse dal contributo le spese non espressamente indicate nel presente articolo.

Articolo 11: Piano di riparto

Per le manifestazioni, le iniziative, le attività, gli eventi da tenersi nel corso del primo semestre dell'anno di riferimento, entro il 31 Dicembre dell'anno precedente la Giunta Comunale - su proposta del Settore competente - predispone il piano di riparto dei contributi, approva la graduatoria delle domande ammesse e di quelle escluse e assegna i relativi contributi.

Per le manifestazioni, le iniziative, le attività, gli eventi da tenersi nel corso del secondo semestre dell'anno di riferimento, entro il 31 Maggio di ogni anno la Giunta Comunale - su proposta del Settore competente - predispone il piano di riparto dei contributi, approva la graduatoria delle domande ammesse e di quelle escluse e assegna i relativi contributi.

In caso di mancata o parziale realizzazione di una iniziativa ammessa a contributo, la Giunta Comunale potrà procedere all'eventuale ripartizione dei fondi resisi disponibili a favore dei soggetti esclusi.

La liquidazione del contributo avviene in un'unica soluzione, subordinatamente alla presentazione e regolarità della documentazione di cui al successivo articolo 12, nei termini e con le modalità ivi previsti.

Non sono ammessi al piano di riparto di cui sopra i soggetti che non abbiano rendicontato l'impiego dei benefici economici eventualmente concessi in relazione agli anni precedenti dall'Amministrazione Comunale.

Non sono, altresì, ammessi al piano di riparto i soggetti richiedenti già destinatari, ad altro titolo, di benefici e/o risorse di provenienza comunale, ovvero che altrimenti operino su mandato e/o per conto del Comune di Montesilvano secondo la legislazione vigente.

Articolo 12: Rendicontazione

I soggetti beneficiari DELLE SOVVENZIONI sono tenuti a fornire, entro e non oltre DUE MESI SUCCESSIVI alla conclusione delle manifestazioni, iniziative, attività, eventi la dimostrazione delle somme impiegate secondo la destinazione e l'importo indicato nel provvedimento di concessione, mediante la presentazione di fatture o altre note idonee alla prova delle spese effettivamente sostenute.

Nel caso di insufficiente rendicontazione delle spese sostenute, il contributo eventualmente assegnato e di cui ai piani di riparto previsti ai commi 01 e 02 dell'articolo 11 o di cui al quarto comma dell'articolo 6 sarà proporzionalmente ridotto e i fondi resisi disponibili potranno essere riassegnati con le modalità di cui al comma 03 dell'art. 11.

In caso di mancata rendicontazione entro i termini perentori di cui al primo comma del presente articolo, la Giunta Comunale provvederà alla revoca del contributo eventualmente assegnato con il piano di riparto di cui ai commi 01 e 02 del precedente articolo 11 o di cui al quarto comma dell'articolo 06.

Previo esito positivo dell'acconcia istruttoria, il contributo concesso verrà liquidato in un'unica soluzione, con determinazione del Dirigente del Settore competente in materia, entro trenta giorni dalla presentazione del rendiconto.

CAPO III

SETTORI DI INTERVENTO

Articolo 13: Settori di intervento

Nei limiti delle risorse disponibili, eventualmente integrate dai fondi statali, regionali e provinciali, sono finanziabili le attività, le iniziative, gli eventi e le manifestazioni promosse nei settori d'intervento di cui agli articoli seguenti.

Per ciascun settore d'intervento sono indicate le iniziative che in genere lo caratterizzano o che sono riconducibili allo stesso.

Articolo 14: Attività sportive e ricreative

La Città di Montesilvano incoraggia e sostiene le attività finalizzate alla promozione e alla diffusione della pratica sportiva di base, nonché quelle attività ricreative in particolare riferite a:

- a) attività realizzate con carattere di continuità nel corso del tempo nel settore sportivo di base e ricreativo, anche in relazione al loro carattere educativo e/o socializzante;
- b) manifestazioni di carattere rigorosamente dilettantistico praticate nelle varie discipline sportive;
- c) iniziative finalizzate alla divulgazione e promozione di attività di carattere sportivo e ricreativo mediante convegni, corsi, incontri, mostre, conferenze;
- d) attività ricreative in genere anche mediante l'organizzazione di spettacoli e trattenimenti folkloristici, musicali, corali, di ballo o di altre iniziative riconducibili al contesto ricreativo.

Sono escluse dal contributo previsto dall'articolo 03 lett. **a)** le Società e le Associazioni Sportive che abbiano ottenuto contributi e/o agevolazioni per la gestione o la fruizione di impianti sportivi comunali e/o che abbiano ottenuto l'assenso a stabilire ivi la loro sede sociale.

Resta fermo quanto previsto dall'ultimo comma dell'articolo 11 del presente Regolamento.

Articolo 15: Attività musicali, teatrali, cinematografiche ed audiovisive

La Città di Montesilvano favorisce le iniziative mirate alla promozione e alla diffusione delle attività musicali, teatrali, cinematografiche e audiovisive all'interno del territorio comunale, con particolare riferimento a:

- a) iniziative legate al mondo della scuola in relazione al loro carattere educativo e/o socializzante;

b) valorizzazione degli artisti o dei gruppi musicali e/o teatrali che operano a livello locale;

c) iniziative finalizzate alla divulgazione e promozione di attività di carattere musicale, teatrale, cinematografico ed audiovisivo, prioritariamente svolte con carattere di continuità quali corsi, rassegne cinematografiche e teatrali.

Resta fermo quanto previsto dall'ultimo comma dell'articolo 11 del presente Regolamento.

Articolo 16: Attività culturali, educative, umanistiche, scientifiche, artistiche e delle scienze sociali.

La Città di Montesilvano favorisce e sostiene le attività di promozione culturale, educativa, di documentazione e diffusione delle discipline umanistiche, scientifiche, artistiche e delle scienze sociali, che si svolgono all'interno del territorio comunale, finalizzate in particolare:

a) alle iniziative volte al recupero e alla valorizzazione del patrimonio storico, bibliografico, artistico e archeologico di interesse locale;

b) alla realizzazione di manifestazioni celebrative di particolari avvenimenti e/o personaggi prioritariamente di interesse locale;

c) alla organizzazione di mostre, convegni, corsi, incontri finalizzati alla diffusione delle attività di cui al presente articolo;

d) alla promozione delle attività suddette a favore dei giovani e del mondo della scuola in relazione al loro carattere educativo e/o socializzante;

e) agli interventi per l'educazione degli adulti;

f) alla promozione ed allo scambio delle esperienze culturali ed educative fra i giovani residenti e quelli di altre comunità nazionali ed internazionali.

Resta fermo quanto previsto dall'ultimo comma dell'articolo 11 del presente Regolamento.

Articolo 17: Attività socio-sanitarie, assistenziali e dell'impegno civile

La Città di Montesilvano favorisce e sostiene le attività rivolte alla salvaguardia della salute, al superamento della emarginazione sociale, alla tutela delle minoranze, alla promozione umana e dell'impegno civile, alla protezione dei beni e dell'ambiente dai danni derivanti da catastrofi o calamità naturali, nonché alla diffusione di una cultura di pace e di tolleranza fra i popoli, dei valori dell'europeismo e degli ideali di libertà e solidarietà.

Cura il perseguimento di tali scopi attraverso:

a) la realizzazione di manifestazioni celebrative di particolari avvenimenti, ricorrenze o raduni di carattere nazionale o internazionale;

b) la organizzazione di iniziative mirate alla conoscenza ed alla diffusione delle attività di cui al presente articolo, tramite mostre, convegni, congressi, gemellaggi e altre manifestazioni.

Resta fermo quanto previsto dall'ultimo comma dell'articolo 11 del presente Regolamento.

Articolo 18: Attività e iniziative in campo economico

La Città di Montesilvano favorisce e sostiene le iniziative finalizzate alla valorizzazione dei settori economici e delle attività di rilevanza e tradizione locale mediante interventi per l'organizzazione di rassegne, convegni, fiere, mostre, mercati, gemellaggi e altre manifestazioni e/o iniziative che promuovono le attività economiche della realtà montesilvanese.

Resta fermo quanto previsto dall'ultimo comma dell'articolo 11 del presente Regolamento.

CAPO IV

PATROCINIO COMUNALE

Articolo 19: Patrocinio Comunale

Con il termine patrocinio si intende il riconoscimento simbolico con il quale il Comune di Montesilvano esprime ufficialmente la propria favorevole considerazione circa le iniziative culturali, scientifiche, sportive, ricreative proposte e ritenute meritevoli.

In quanto espressione del supporto dell'Ente, il patrocinio ha significato e valore univoci, da qualsiasi organo esso provenga.

Il patrocinio della Città di Montesilvano PUO' ESSERE CONCESSO DAL SINDACO, DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE O DALLA GIUNTA COMUNALE.

L'UFFICIO DI GABINETTO DEL SINDACO E DELLA GIUNTA, APPENA RICEVUTA ISTANZA DI PATROCINIO, NE INFORMA IL SINDACO E NE INOLTRA COPIA A MEZZO POSTA ELETTRONICA A TUTTI GLI ASSESSORI E A TUTTI I CONSIGLIERI COMUNALI. COSTORO POSSONO PRESENTARE ALL'ORGANO DESTINATARIO DELLA RICHIESTA - ENTRO CINQUE GIORNI DAL RICEVIMENTO - L'EVENTUALE DISSENSO MOTIVATO, OVVERO ALTRE INDICAZIONI.

IL SINDACO CONCEDE IL PATROCINIO DELLA CITTA' DI MONTESILVANO MEDIANTE PRORPIO MOTIVATO ATTO MONOCRATICO NELLE FORMA DEL DECRETO.

LA GIUNTA COMUNALE CONCEDE IL PATROCINIO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE MEDIANTE PROPRIA DELIBERAZIONE SU PROPOSTA DI UNO O PIU' ASSESSORI.

QUANDO SULLA ISTANZA DI CONCESSIONE DEL PATROCINIO DI COMPETENZA SINDACALE O GIUNTALE INTERVENGONO OSSERVAZIONI DA PARTE DI UNO O PIU' ASSESSORI O UNO O PIU' CONSIGLIERI COMUNALI, QUALORA NON INTERVENGA IL RIGETTO, DELLA QUESTIONE VIENE INVESTITA - ALTERNATIVAMENTE LA GIUNTA COMUNALE O LA CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO.

CON PROPRIO ATTO MOTIVATO IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE CONCEDE IL PATROCINIO DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E QUELLO DEL CONSIGLIO COMUNALE.

QUANDO SULLA ISTANZA DI CONCESSIONE DEL PATROCINIO INTERVENGONO OSSERVAZIONI DA PARTE DEL SINDACO, DI UNO O PIU' ASSESSORI O DI UNO O PIU' CONSIGLIERI COMUNALI, QUALORA NON INTERVENGA IL RIGETTO, DELLA QUESTIONE VIENE INVESTITA LA CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO.

IL PATROCINIO VIENE CONCESSO IN TUTTI I CASI SOPRA PREVISTI a iniziative, manifestazioni, attività, eventi - organizzati anche al di fuori del territorio comunale - che assumano un particolare rilievo istituzionale o rivestano contenuti e significati di rilevante interesse per la comunità locale nei settori di attività di cui al presente Regolamento.

Sono ammesse al patrocinio anche iniziative, manifestazioni, attività, eventi organizzati da enti, istituzioni, fondazioni e associazioni di carattere nazionale o internazionale che non abbiano fini di lucro.

Il patrocinio è subordinato all'acquisizione, da parte del richiedente, di autorizzazioni, licenze e/o concessioni previste ai sensi di Legge.

Alla concessione del patrocinio è intrinsecamente connessa l'autorizzazione alla riproduzione del nome e dello stemma della Città di Montesilvano nel materiale pubblicitario e/o divulgativo della manifestazione, iniziativa, attività o evento cui la concessione stessa è riferita, tuttavia con espresso divieto assoluto e inderogabile di qualsiasi utilizzazione per fini commerciali e/o al di fuori del contesto cui il patrocinio è limitato.

Resta fermo quanto previsto dal terzo comma dell'articolo 02 del presente Regolamento.

Articolo 20: Domanda di patrocinio

LE ISTANZE PER LA CONCESSIONE DEL PATROCINIO, DEBBONO contenere le seguenti indicazioni:

- estremi identificativi e fiscali dell'ente, istituzione, associazione o comitato destinatario del patrocinio, se non già presentati e nella disponibilità del Comune;
- relazione circa i motivi a sostegno della istanza di concessione, utile a consentire la valutazione della richiesta;
- richiesta delle eventuali agevolazioni previste dal successivo art. 22.

Articolo 21: Istruttoria della domanda

FERME RESTANDO LE INCOMBENZE DI COMUNICAZIONE DELLE QUALI ALL'ARTICOLO 19 LE DOMANDE DI PATROCINIO RIVOLTE DIRETTAMENTE AL SINDACO E QUELLE AVANZATE DA ASSESSORI COMUNALI SONO RACCOLTE E ISTRUITE DALL'UFFICIO DI GABINETTO DEL SINDACO E DELLA GIUNTA, MENTRE QUELLE RIVOLTE AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE SONO RACCOLTE E ISTRUITE DALL'UFFICIO DI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE.

Articolo 22: Agevolazioni aggiuntive

CON LA CONCESSIONE DEL PATROCINIO POSSONO ESSERE CONCESSI, compatibilmente con le esigenze di carattere organizzativo e le disponibilità finanziarie dell'Ente, previa acquisizione dei pareri vincolanti delle strutture amministrative interessate, le seguenti agevolazioni aggiuntive:

1. uso gratuito di materiali e attrezzature di proprietà comunale, qualora nella attuale disponibilità giuridica e materiale dell'Ente;
2. collaborazione tecnica del personale comunale;
3. concessione di premi di rappresentanza;
4. uso gratuito di impianti e/o locali sede della manifestazione, attività, iniziativa o evento, qualora nella attuale disponibilità giuridica e materiale dell'Ente.

In alcun caso potranno essere incluse tra le agevolazioni aggiuntive, e come tali trattate ai sensi del presente regolamento, la fruizione di vie, piazze e/o altre aree pubbliche, in relazione alle quali si applicano – ricorrendone i presupposti di fatto e di diritto - le norme specificatamente previste per l'occupazione del suolo pubblico.

CAPO V

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 23: Rapporto tra beneficiari e terzi

Il Comune di Montesilvano rimane estraneo nei confronti di qualsiasi rapporto od obbligazione che si costituisca tra i soggetti beneficiari e i terzi.

Il Comune non assume, sotto nessun aspetto, alcuna responsabilità in merito all'organizzazione e allo svolgimento di manifestazioni, eventi, iniziative o attività alle quali abbia concesso il patrocinio o erogato contributi.

Nessun rapporto od obbligazione dei terzi potrà essere fatto valere nei confronti del Comune che, verificando situazioni di irregolarità, può sospendere la erogazione del contributo e, a seguito dell'esito degli accertamenti ritenuti più opportuni, deliberarne la revoca, fatti sempre e comunque salvi i diritti dei terzi.

La eventuale concessione di attrezzature e impianti è vincolata all'uso per la quale è stata autorizzata e nessuna responsabilità potrà essere addebitata al Comune per l'uso improprio o irregolare degli stessi.

Resta fermo in capo ai beneficiari ogni obbligo e onere relativo alla acquisizione di licenze e/o autorizzazioni e/o nulla osta occorrenti per lo svolgimento della manifestazione, dell'attività o dell'evento.

La concessione del patrocinio da parte della Città di Montesilvano non può mai e in alcun caso essere addotta quale esimente degli obblighi di Legge e/o di regolamento, né sostituiva degli stessi.

Articolo 24: Obblighi dei beneficiari

La concessione del contributo è vincolata all'impegno del beneficiario di utilizzarlo esclusivamente per i fini per i quali è stato richiesto e concesso.

Qualora le previsioni di spesa e di entrata subiscano una variazione rispetto a quanto indicato nell'istanza di contributo, il richiedente dovrà darne tempestiva comunicazione al Comune.

Fermo restando quanto stabilito nel penultimo comma dell'articolo 19, gli organizzatori ed i promotori delle manifestazioni, delle iniziative delle attività e degli eventi per i quali è stato concesso il patrocinio della Città di Montesilvano sono autorizzati ad utilizzare formalmente il nome e/o lo stemma del Comune e sono obbligati a farne menzione negli atti e nei documenti con i quali l'iniziativa, la manifestazione, l'attività o l'evento patrocinato sono pubblicizzati e divulgati.

Articolo 25: Registro (Albo) dei soggetti ex articolo 05

A cura del Settore competente viene tenuto un apposito registro (Albo) contenente l'elenco dei soggetti ex articolo 05 che hanno richiesto contributi, l'indicazione dei relativi importi e delle altre agevolazioni eventualmente concesse.

Tale elenco viene aggiornato annualmente e, a richiesta, può essere consultato.

Il Settore comunale competente curerà tale aggiornamento mediante l'accertamento della permanenza delle condizioni che hanno determinato l'iscrizione.

I soggetti di cui all'articolo 05 non ammessi al riparto dei fondi o al patrocinio che abbiano presentato la domanda di cui all'articolo 07, ovvero quella di cui all'articolo 20, con i prescritti allegati, sono comunque iscritti al registro (Albo) di cui al presente articolo.

Articolo 26: Norme di rinvio e finali

Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento valgono le disposizioni delle leggi vigenti, dello Statuto e dei regolamenti comunali in quanto applicabili.

Con l'approvazione del presente Regolamento viene abrogata e sostituita ogni altra disposizione regolamentare vigente in materia.

Articolo 27: Pubblicità

Alle disposizioni contenute nel presente Regolamento verrà data pubblicità mediante affissione all'Albo Pretorio per 60 giorni consecutivi. Ne sarà, inoltre, promossa la più ampia conoscenza mettendone a disposizione copia a favore del pubblico presso l'ufficio competente.

Il presente Regolamento, così come le eventuali modificazioni successive, sarà pubblicato, inoltre, integralmente sul sito web della Città di Montesilvano, dal quale dovrà poter essere prelevato telematicamente.

Articolo 28: Sanzioni

L'inosservanza delle disposizioni di cui al presente regolamento può comportare, oltre all'applicazione delle sanzioni amministrative previste ai sensi di Legge, la revoca o la riduzione del contributo concesso e/o l'eventuale inammissibilità ad ulteriori richieste di patrocinio, nonché la cancellazione, temporanea o definitiva dal registro (Albo) di cui all'articolo 25.

Articolo 29: Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore il primo Settembre 2007.